



COMUNITÀ MONTANA ALTA VALLE SUSA

COMUNE DI SAUZE DI CESANA  
PROVINCIA DI TORINO  
Via Principale 25 – C.A.P. 10054

Tel. 0122/755955  
Fax 0122/755935

E-mail info@comune.sauzedicesana.to.it



**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  
del personale dipendente del Comune di Sauze di Cesana**

**quadriennio normativo 2006-2009**

**Anno 2008**

Premesso che:

in data 11 dicembre 2008 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale del Comune di Sauze di Cesana per l'anno 2008.

Il Revisore del Conto Dott.ssa DI MAURO Marcella ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del CCNL.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 06 del 19.01.2009 ha approvato la succitata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo stipulata in data 11.12.2008 ed è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva della stessa.

Il giorno 19 del mese di Marzo, dell'anno 2009, alle ore 11,30, presenti:

La Delegazione di parte pubblica:

Dott.sa Marietta CARCIONE  
MARTINELLI Cinzia

Segretario comunale  
Responsabile dell'area contabile

Le Organizzazioni Sindacali

CGIL - ZANGROSSI Daniele  
CISL - FAVARO Gianni

**SI PROVVEDE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA** del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Sauze di Cesana anno 2008.

## **1. Sottoscrizione ed entrata in vigore.**

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Sauze di Cesana ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione definitiva, fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli.

## **2. Risorse decentrate – Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività .**

Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 22.01.2004, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, dell'art.15, commi 1,2 e 5, del CCNL del 01.04.1999, dell'art. 4, commi 1 e 2, del CCNL del 05.10.2001, dell'art. 32 del CCNL del 22.01.2004, dell'art. 4, commi 1 e 2, del CCNL del 09.05.2006 e dell'art. 8 del C.C.N.L. dell'11.04.2008.

Nell'allegato A al presente accordo si rappresenta la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, relativo all'esercizio 2008, pari a complessivi € 9.710,24, distinto, ai sensi dell'art. 31 del CCNL, nelle sue partizioni "consolidato storico" e "variabile".

Nello specifico la quantificazione tiene conto:

- dell'integrazione dell'importo pari all'1,1% del monte salari 1999, già operata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL del 05.10.2001;
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,62% del monte salari 2001, già operata ai sensi dell'art. 32, comma 1, CCNL del 22.01.2004;
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,5% del monte salari 2001, già operata ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL del 22.01.2004;
- della conferma, della quota dell'1,2% del monte salari 1997, prevista dall'art. 15, comma 2, del CCNL del 01.04.1999 e riconfermata dall'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.01.2004;
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,5% del monte salari 2003 (art. 4, comma 1, CCNL del 09.05.2006);
- della non conferma dell'ulteriore integrazione del fondo, di cui all'art. 4, comma 2, sub a, del CCNL del 09.05.2006, sulla base dell'interpretazione ARAN prot. n. 5053/2007, in quanto la caratteristica di risorse variabili, abbinata alla prescrizione per l'anno 2006, deve essere correttamente interpretata nel senso che l'incremento di che trattasi poteva essere praticato dagli enti in possesso dei requisiti soltanto per l'anno 2006 e non può in alcun modo essere ripetuta negli anni successivi
- dell'integrazione dell'importo pari allo 0,6% del monte salari 2005 (art. 8, comma 2, CCNL dell'11.04.2008: "rapporto tra spese di personale ed entrate correnti non superiore al 39%);

Dalla valutazione sulla complessiva situazione finanziaria e sia per l'effettiva capacità di spesa si è ritenuto opportuno non procedere con l'ulteriore integrazione del fondo dello 0,3% (art. 8, comma 3, sub. a, CCNL 11.04.2008: "rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti compreso tra il 25% ed il 32%).

## **3. Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2008 .**

a) Particolari responsabilità: Non previsto personale incaricato di posizioni organizzative a cui destinare i fondi per le indennità di responsabilità prevista dall'art.36 comma 1 del CCNL 22.1.2004.

Compensi per specifiche responsabilità - art. 36, c. 2, CCNL 22.01.2004

Si stabilisce di attribuire i seguenti compensi al personale delle categorie C:

€ 300,00 alla dipendente addetta ai servizi demografici, per l'attribuzione delle funzioni di ufficiale di anagrafe, di stato civile e ufficiale elettorale.

b) Reperibilità: non istituita.

c) Turno: istituto non attivato.

d) Rischio: non si riconoscono posizioni di rischio.

e) Incentivi da specifiche disposizioni di legge ( Legge Merloni e recuperi I.C.I.) : Vengono destinati in misura pari alle risorse determinate per il particolare settore e con le regole e procedure per esse previste. Vengono individuate le seguenti fattispecie

1. Incentivo recupero I.C.I : € 500,00 quota del 10% dell'incassato al 31.12.2008 ( art. 18 del Regolamento Comunale I.C.I.).
2. Incentivo Responsabile del Procedimento OO.PP - Codice Appalti - ( art. 4 del Regolamento Comunale per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 del dlgs. n. 163 del 12.04.2006) € 1.998,55.

f) Fondi per la produttività di gruppo ed individuale: le parti concordano che il fondo per la produttività di gruppo e/o individuale quantificato in € 1.064,35 venga distribuito sulla base dei criteri stabiliti con il precedente contratto integrativo del 26.10.2000. Tutta l'attività, finalizzata al miglioramento della produttività e dei servizi, dovrà essere svolta durante il normale orario di lavoro.

Per l'anno 2008 si determina quindi di dividere la quota pari al teorico 100% procapite di compenso per produttività', come segue:

70% per raggiungimento del risultato (produttività' "collettiva")

30% per qualità' della prestazione individuale (sistema di valutazione permanente)

Di seguito si indica l'abbattimento dell'incentivo legato al raggiungimento del risultato, rispetto al grado di conseguimento ottenuto:

% conseguimento risultato	% di quota incentivo erogata
da zero a 20%	zero
da 21% a 40%	40%
da 41% a 60%	60%
da 61% a 79%	80%
da 80% a 100%	100% (stabilito da accordo territoriale)

La quota di produttività individuale viene determinata come segue:

Area Amministrativa/Vigilanza : € 1.064,35 per n. 1 unità a tempo pieno.

g) Progressioni orizzontali: L'importo di € 3.350,66 per le progressioni economiche orizzontali finanziate negli anni precedenti restano vincolate sul fondo.

#### **4. Risorse decentrate: utilizzo economie**

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

#### **5. Relazioni Sindacali**

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

L'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni, nei casi previsti dal CCNL, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali.

Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà essere steso un verbale sintetico degli argomenti affrontati.

Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo.

Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le dinamiche previste dal CCNL del 1.4.1999, come modificato dal CCNL del 22.1.2004

## **6. Interpretazione autentica delle clausole controverse**

Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

## **7. Servizi pubblici essenziali .**

Le parti concordano, per i servizi pubblici essenziali, la seguente disciplina:

Ai sensi dell'art. 1 del CCNL del 06.07.1995 sono garantiti, in caso di sciopero, i seguenti servizi essenziali da attuarsi con il personale di seguito elencato:

- a) servizio di stato civile, limitatamente alla raccolta delle registrazioni di nascita e morte: n. 1 dipendente con delega per la ricezione degli atti;
- b) servizio elettorale, limitatamente alle attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, sino al termine delle operazioni di scrutinio e alla consegna dei plichi ai competenti uffici: n. 1 dipendente , coincidente con il dipendente di cui al precedente punto a);

Le procedure di attivazione sono regolamentate come segue:

- a) i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o servizi in occasione di ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottando criteri di rotazione ove possibile;
- b) i nominativi vengono comunicati agli interessati e alle R.S.U., ove esistano, entro il quinto giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove possibile.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme dei CCNL e della legge 146/90.

## **8. Pari opportunità**

Le parti individuano come prioritarie le seguenti Azioni Positive:

- a. flessibilità degli orari di lavoro per le lavoratrici con carichi familiari, portatori di handicap e con figli minori in rapporto agli orari dei servizi sociali.
- b. diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro.

## **9. Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.**

Vengono confermate le modalità e i criteri disciplinati dal C.C.N.L. del 01.04.1999 .

## **10. Lavoro straordinario**

La costituzione del fondo per il lavoro straordinario è costituito in base ai criteri stabiliti dall'art 14 del CCNL del 01.04.1999. Il fondo stesso è stato ridotto di una quota pari al 10% ai sensi dell'art. 3 comma 82 della Legge 244/2007 (finanziaria 2008). Sulla base dell'importo stanziato nel suddetto fondo è stabilito il tetto massimo di ore di lavoro straordinario autorizzato ai dipendenti non responsabili del servizio.

Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa indicazione del responsabile di servizio e dovrà essere debitamente motivata. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle norme contrattuali in vigore.

## **11. Formazione ed aggiornamento**

Le parti prendono atto dello stanziamento per la formazione professionale.

Il programma pluriennale di formazione si pone, vista la dotazione organica di questo comune, l'obiettivo del miglioramento della professionalità di tutte le unità.

Il programma annuale di formazione consiste nella partecipazione ai corsi od altre attività che si terranno da parte di soggetti pubblici e privati. La formazione deve svolgersi in orario di lavoro e rispettare il principio della pari opportunità. Tutti gli operatori, auspicabilmente, dovranno essere coinvolti nei diversi programmi formativi e di riqualificazione.

## **12. Criteri per la progressione orizzontale**

Le parti confermano la disciplina contenuta nel contratto integrativo sottoscritto il 26 ottobre 2000, approvato con deliberazione della G.C. n. 57 del 21.12.2000 nonché le norme dettate dall'art. 9 del C.C.N.L. del 11.04.2008.

Le selezioni per la progressione orizzontale sono effettuate, nel limite delle risorse disponibili una volta l'anno nell'arco di vigenza contrattuale con decorrenza 01.01.2008.

Per l'anno 2008 sono programmate le seguenti progressioni:

N. 1 progressione orizzontale nella categoria C.

costo € 701,48

Le selezioni predette sono consentite solo ed esclusivamente nel rispetto dei requisiti previsti dal CCNL vigente e sulla base dei criteri di valutazione, metodologici e procedurali come sopra previsti.

### **13. Disposizioni finali**

Le parti prendono atto delle novità in materia di trattamento accessorio introdotte dall'art. 71, comma 5, del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 06.08.2008 n. 133, il quale stabilisce che le assenze dal servizio dei dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, fatte salve alcune eccezioni (congedo per maternità, lutto, citazione a testimoniare, giudice popolare, gravi motivi ex art. 4, comma 1, legge 53/2000 e permessi ex legge 104/92 per i soli portatori di handicap).

Le parti convengono di iscrivere in bilancio all'intervento relativo al fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 01.04.1999 solo le somme che non costituiscono emolumenti fissi e ricorrenti e che sono effettivamente liquidabili. Le indennità ed i compensi corrisposti mensilmente ( progressioni economiche, indennità di comparto e di rischio) verranno dirottati sui capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni.

Per quanto non stabilito in questa sede, si fa rimando al contratto decentrato integrativo territoriale del 26.10.2000 , ai successivi contratti integrativi a livello di ente, ai CCNL del 01.04.1999, del 05.10.2001 e del 22.01.2004, del 09.05.2006 e dell'11.04.2008.

Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora sulle materie non definite in questa sede mediante successivi accordi stralcio e comunque annualmente in sede di definizione e riparto delle risorse decentrate.

Sauze di Cesana 19.03.2009

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE SINDACALE